CAMERA DEI DEPUTATI N. 2527

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati IANNIELLO e PISICCHIO

Presentata il 23 novembre 1973

Norme perequative a favore degli ex direttori didattici incaricati, ex combattenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente si propone alla vostra attenzione l'annoso problema degli ex direttori didattici incaricati, ex combattenti. Esso, sin dal lontano 1967, venne ritenuto legittimo e perciò meritevole di una positiva soluzione, alla quale, tuttavia, non s'è pervenuto a causa delle innumerevoli difficoltà e vicissitudini.

Con la legge 19 maggio 1950, n. 323, mediante concorso per soli titoli, furono immessi nel ruolo dei direttori didattici gli insegnanti elementari ex combattenti ed assimilati, con all'attivo due anni almeno di incarico di direzione di una scuola elementare statale.

Con la legge 23 maggio 1964, n. 380, venne previsto, ed espletato poi, un concorso speciale per direttori didattici, riservato agli ex direttori didattici incaricati. Da esso però vennero esclusi gli insegnanti, ex direttori didattici incaricati, ex combattenti, con all'attivo due anni di incarico direttivo.

In data 29 novembre 1967, la I Commissione affari costituzionali, in sede deliberante, si pronunciava unanimemente a favore della proposta di legge n. 2573, il cui articolo 3 prevedeva la soluzione del problema in esame. Il Governo dell'epoca si espresse favorevolmente.

Quella proposta non pervenne ad un concreto esito a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Durante la scorsa legislatura lo stesso problema venne avanzato da quasi tutti i settori politici nell'ambito delle « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati ». Il comitato ristretto, chiamato a coordinare le numerose proposte tendenti allo stesso fine, in sede di stesura del testo unificato - che divenne poi la legge 24 maggio 1970, n. 336 - preferì stralciare il provvedimento, impegnandosi a risolverlo quale problema a sé, come risulta dagli atti parlamentari dell'epoca.

Ora si propone alla vostra attenzione il problema, precisando però che non si tende a stabilire un privilegio a favore della categoria, ma a sanare una palese ingiustizia, riconosciuta tale anche dal Parlamento e dai Governi succedutisi dal 1967 ad oggi. E sono certo che se nel 1967 e nel 1972 non si fossero determinate le ragioni per lo scioglimento anticipato delle Camere, oggi il problema sarebbe risolto, come risolto venne un problema identico, che vide immettere nel ruolo dei direttori didattici 36 (trentasei) elementi, grazie alla legge 11 novembre 1971, n. 1040.

Onorevoli Colleghi, nel sottoporre alla vostra attenzione la presente proposta di legge è stata anche considerata la necessità di tutelare gli interessi dello Stato, mediante l'inserimento tra i requisiti necessari all'ammissione al concorso l'avvenuto superamento di una prova scritta in un precedente concorso generale per direttori didattici. Ciò perché il concorso speciale previsto dalla legge 23 maggio 1964, n. 380, volle il superamento di una sola prova scritta, a scelta del candidato; mentre la legge 19 maggio 1950, n. 323, volle il concorso per soli titoli.

Gli aspiranti al concorso previsto dalla presente dovranno quindi aver superato una prova in un concorso generale, che è articolato ben diversamente dai concorsi speciali previsti dalle citate leggi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esame-colloquio per n. 70 posti di direttori didattici, riservato agli insegnanti elementari di ruolo, ex combattenti ed assimilati, che abbiano retto per incarico una direzione didattica statale per almeno due anni scolastici, riportando qualifiche non inferiori a distinto, ed abbiano superato una prova scritta in un precedente concorso generale per direttori didattici.